

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 29 del 30/10/2020: "Art. 11, L.R. n. 9/2020 – Fondo Perequativo degli Enti Locali – agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della TARI per l'anno 2020 – Integrazione Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI)".....

Omissis

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono riportati:

1.- modificare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. n.42 del 08/09/2014 "Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC)" attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 57-bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n.9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, alle utenze non domestiche, la tassa è ridotta nella misura del 100%, sia nella quota fissa che nella quota variabile:

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle utenze non domestiche.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L.147/2013, è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- c) notifica al Comune di Grotte e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- d) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2.- Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è

strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- e) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Grotte e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- f) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

3.- Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avveramento delle condizioni sospensive di cui al punto 2., non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo impedimento;

4 - Con separata votazione unanime favorevole dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.